



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 27 del 07 MAR. 2011

Oggetto: Attività Socialmente Utili - Lavoratori destinatari del regime transitorio di cui all'art. 4 della L.R. 26/11/2000 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni art. 74 L.R. 28/12/2004 n. 17 - Circolari Assessoriali nn. 52/2005, 5/2010. Presa in servizio e prosecuzione sino al 31/12/2011, L.R. n. 24 del 29/12/2010. Soc. Coop. Normanna: n. 11 unità; Coop. Agrifoglio: n. 2 unità.

L'anno duemilaundici il giorno SETTE del mese di MARZO
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1. Presidente	Avv. Giovanni	RICEVUTO	<u>Si</u>
2. Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>No</u>
3. Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>Si</u>
4. Assessore	Avv. M. Rosaria	CUSUMANO	<u>Si</u>
5. Assessore	Sig. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
6. Assessore	Dott. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>Si</u>
7. Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
8. Assessore	Dott. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
9. Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
10. Assessore	Sig.ra Maria	PERRONE	<u>No</u>
11. Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>Si</u>
12. Assessore	Sig. Antonino	TERRRANOVA	<u>No</u>
13. Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>No</u>
14. Assessore	Sig. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n.48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000, per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale; per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente. La presente delibera è urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 44/91.

Il Presidente **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento - U.D. "Lavoro Sport e Giovani" - U.O. "Osservatorio Mercato del Lavoro"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Arch. Gabriele Schifilliti.

Oggetto: Attività Socialmente Utili - Lavoratori destinatari del regime transitorio di cui all'art. 4 della L.R. 26/11/2000 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni art. 74 L.R. 28/12/2004 n. 17 - Circolari Assessoriali nn. 52/2005, 5/2010. Presa in servizio e prosecuzione sino al 31/12/2011, L.R. n. 24 del 29/12/2010. Soc. Coop. Normanna: n. 11 unità; Coop. Agrifoglio: n. 2 unità.

PROPOSTA

PREMESSO

CHE rientra nelle attribuzioni di questa Provincia Regionale provvedere ad applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, così come disciplinato dall'art.4 della legge regionale 26/11/2000, n.24;

CHE l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 28/12/2004 n. 17 e della Circolare Assessoriale n. 5/2010, ha individuato la Provincia Regionale di Messina quale Ente Utilizzatore per i seguenti lavoratori:

Coop. Agrifoglio:

- 1) ARRIGO VINCENZO nato a Messina l'1.3.1976, impiegato di concetto;
- 2) BIONDO CETTINA nata a Patti (ME) il 4.12.1974, operaio;

Coop. Normanna:

- 3) BLANCA ANTONINO nato a Messina il 23.10.1969, impiegato d'ordine;
- 4) CAMIOLO ANNA nata a Palermo il 6.6.1968, operaio;
- 5) CARDILE SILVIO nato a Messina il 5.6.1966, operaio;
- 6) CASTRICIANO SOSTINE nato a Messina il 26.9.1968, operaio;
- 7) CUCINOTTA FRANCESCO nato a Messina l'1.12.1967, operaio;
- 8) NARZISI SALVATORE nato a Messina il 24.2.1975, operaio;
- 9) PANARELLO SANTA nata a Messina il 21.12.1965, operaio;
- 10) PARISI SANDRO nato a Messina il 26.09.1975, operaio;
- 11) SPADARO MAURIZIO nato a Messina il 18.12.1973, operaio;
- 12) SPATARO GIOVANNA nata a Caltagirone (CT) l'1.9.1967, operaio;
- 13) VALENTI VITTORIO nato a Messina il 12.2.1967, operaio;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 9 del 6/3/86;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Tutto ciò premesso:

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI:

1) **APPLICARE** le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art.4 della L.R. n. 24/2000 in favore dei seguenti lavoratori per i quali l'UPL di Messina, con proprie note nn. 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 e 871 del 26/1/2011 e 1347 del 7/2/2011, ha individuato ai sensi dell'art.74 della L.R. 17/2004 e delle successive circolari n. 52/2005 e n. 5/2010, quale Ente utilizzatore "di fatto", la Provincia Regionale di Messina:

Coop. Agrifoglio:

- 1) ARRIGO VINCENZO nato a Barcellona P.G. (ME) l'1.3.1976, impiegato di concetto;
- 2) BIONDO CETTINA nata a Patti (ME) il 4.12.1974, operaio;

Coop. Normanna:

- 3) BLANCA ANTONINO nato a Messina il 23.10.1969, impiegato d'ordine;
 - 4) CAMIOLO ANNA nata a Palermo il 6.6.1968, operaio;
 - 5) CARDILE SILVIO nato a Messina il 5.6.1966, operaio;
 - 6) CASTRICIANO SOSTINE nato a Messina il 26.9.1968, operaio;
 - 7) CUCINOTTA FRANCESCO nato a Messina l'1.12.1967, operaio;
 - 8) NARZISI SALVATORE nato a Messina il 24.2.1975, operaio;
 - 9) PANARELLO SANTA nata a Messina il 21.12.1965, operaio;
 - 10) PARISI SANDRO nato a Messina il 26.09.1975, operaio;
 - 11) SPADARO MAURIZIO nato a Messina il 18.12.1973, operaio;
 - 12) SPATARO GIOVANNA nata a Caltagirone (CT) l'1.9.1967, operaio;
 - 13) VALENTI VITTORIO nato a Messina il 12.2.1967, operaio;
- 2) **UTILIZZARE** sino al 31/12/2011, salvo proroghe successive, i soggetti in attività socialmente utili a supporto delle attività istituzionali dell'Ente in servizi e attività istituzionali innovativi, sperimentali, aggiuntivi ovvero uguali, analoghi o connessi a quelli precedentemente svolti nel rispetto delle qualifiche previste dal progetto originario;
- 3) **DARE ATTO** che la località e la sede di svolgimento delle attività sarà il territorio della Provincia Regionale di Messina, nel rispetto delle disposizione in materia e i soggetti impegnati saranno utilizzati nel rispetto delle 20 ore settimanali per singolo soggetto impegnato;
- 4) **DARE ATTO** che le prestazioni saranno effettuate dal momento dell'effettiva presa in servizio e che la durata delle prestazioni andrà, comunque, a scadere il 31/12/2011, salvo proroghe successive, giusto quanto previsto dalla L.R. n. 24 del 29/12/2010 e dalle Circolari Assessoriali nn. 5/2010 e 7/2010 con le quali la Regione Siciliana ha disposto l'autorizzazione di spesa per l'anno 2011 per la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato;
- 5) **DARE ATTO**, altresì, che non si tratta di assunzioni o inserimento in organico di personale alla Provincia, bensì di utilizzazione di soggetti A.S.U. "Destinatari del regime transitorio" beneficiari del "Sussidio di partecipazione alle Attività Socialmente Utili" liquidato al domicilio degli stessi direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per conto della Regione Siciliana;

6) **IMPEGNARE** a carico del Bilancio di questa Provincia Regionale l'onere derivante dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che, per mesi 9 (nove) viene quantificato in totale in € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) da impegnare sul Cap. 7290, Cod. 1010303 del redigendo Bilancio di Esercizio 2011, dando atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile;

7) **DARE ATTO**, altresì, che nessun altro onere è a carico di questo Ente, oltre al costo derivante dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

8) **DEMANDARE** al Dirigente del I Dipartimento U.D. "Lavoro Sport e Giovani" l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento sino alla data di presa in servizio per l'utilizzazione e successivamente al Dirigente del I Dipartimento U.D. "Gestione Risorse Umane";

9) **TRASMETTERE** copia del presente atto:

- All'INPS, sede di Messina;
- Al Dipartimento Agenzia Regionale per l'Impiego e la Formazione Professionale servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n. 52 - Palermo;
- All'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina;
- All'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina;
- All'INAIL - SEDE di Messina;
- Al Presidente Soc. Coop. Normanna;
- Al Presidente Soc. Coop. Agrifoglio;
- All'Ufficio di Collocamento di Messina
- All'Ufficio di Collocamento di Patti (ME)

Si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1 13 NOTE CRE PROVINCIALI DELL'ORA (MC)
- 2 LEGGE REG. N. 4 DEL 29/12/2010
- 3 CIRCOLARE ASS. N. 5/2010
- 4 CIRCOLARE ASS. N. 7/2010
- 5 _____

- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____

24 FEB. 2011

Messina, _____



Il Responsabile dell'Unità Operativa

[Signature]

24 FEB. 2011

Messina, _____

24 FEB. 2011

Messina, _____



Il Dirigente

[Signature]



Il Presidente o l'Assessore

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30, si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE

C. Schirer

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIR. REGIONE E PARERI
IMPEGNO PR. 185
DISPONIBILITA' C. 7190 2011
MESSA 7-3-11 L. REGIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'Assessore Anziano

F.to RENATO FIERENA

Il Segretario Generale

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta
di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(4° COMMA ART. 4 L.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materiale elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge
5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale
3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **07 MAR. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE

Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 32/11
ASSIDE 11-02-11

Copia

R

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. 862

ii.

Al lavoratore Sig. VALENTI VITTORIO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 8/ - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. VALENTI VITTORIO nato a Messina il 12/02/1967, residente a Messina nella via
Comunale n. 112 - Ladreria Inferiore, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato
presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. VALENTI VITTORIO in premessa
generalizzata, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

Magro Antonino



IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)

70

Copia R

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 868

di 26 GEN. 2011

Alla lavoratrice Sig.ra SPATARO GIOVANNA

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra SPATARO GIOVANNA nata a Callagirone (CT) il 01/09/1967, residente a
Messina nella via Vallone n. 4/B Mili San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili,
utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra SPATARO GIOVANNA in
premessa generalizzata, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Atesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 86P

fi.

Al lavoratore Sig. SPADARO MAURIZIO

Al Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

Al Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e. p. c., Al Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V - Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. SPADARO MAURIZIO nato a Messina il 18/12/1973, residente a Messina nella via
Maredda n. 2 - Mili S. Marco, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso
l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004) presso l'Ente Ispettorato PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000,

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. SPADARO MAURIZIO in premessa
generalizzato, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Atesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 865

26 GEN. 2011

Al lavoratore Sig. PARISI SANDRO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corsc Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e. p. c. All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004 n. 17 -- Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. PARISI SANDRO nato a Messina il 26/09/1975, residente a Messina nella via Comunale n. 116 - S. Margherita, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto seguita (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 28/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. PARISI SANDRO in premessa generalizzata, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia,
della Politiche Sociali e del Lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. 862

Ri

Alla lavoratrice Sig.ra PANARELLO SANTA

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c.,

All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra **PANARELLO SANTA** nata a Messina il 21/12/1965, residente a Messina nella via
Comunale n. 11 Giampileri Sup, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato
presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- Il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra **PANARELLO SANTA** in
premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 866

R.

Al lavoratore Sig. CUCINOTTA FRANCESCO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formativi - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004 n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. CUCINOTTA FRANCESCO nato a Messina il 01/12/1967, residente a Messina nella
via Nordicicca n. 4 - Mli San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato
presso l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. CUCINOTTA FRANCESCO in
premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 863

26 GEN. 2011

Al lavoratore Sig. CASTRICIANO SOSTINE

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corsc Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. CASTRICIANO SOSTINE nato a Messina il 26/09/1968, residente a Tipoldo (ME)
nella via Canale n. 1, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente
Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. CASTRICIANO SOSTINE in
premessa generalizzata, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 465.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)



IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 864

26 GEN 2011

Al lavoratore Sig. **CARDILE SILVIO**

All'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente **SOC. COOP. NORMANNA** - Via Natoli n. 133, MESSINA

e. p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V - Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. **CARDILE SILVIO** nato a Messina il 05/08/1966, residente a Messina nella via
Mancuso n. 8 - Mli San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso
l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato **PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. **CARDILE SILVIO** in premessa
generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dot. F. De Francesco)

Copia R

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. 871

li

Alla lavoratrice Sig.ra CAMIOLO ANNA

All'Ente PROV. REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC. COOP. AGRIFOGLIO - Via Mazzini - Patti (ME)

e. p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di PATTI (ME)

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra CAMIOLO ANNA nata a Palermo il 06/05/1968, residente a Patti (ME) nella via C.da Paesana n. 48, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente Soc. Coop. Agrifoglio con sede a PATTI (ME).

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra CAMIOLO ANNA in premessa generalizzata, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)

fo

REPUBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 861

28 01 2011

ff.

Al lavoratore Sig. BLANCA ANTONINO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n. 133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V - Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. BLANCA ANTONINO nato a Messina il 23/10/1969, residente a Messina nella via
Mancuso - Mli San Pietro, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso
l'Ente Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. BLANCA ANTONINO in premessa
generalizzata, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 458.

Resp. Procedimento

(Magro Antonino)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)

COPIA R

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. 870

Il

Alla lavoratrice Sig.ra BIONDO CETTINA

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC. COOP. AGRIFOGLIO- Via Mazzini - Patti (ME)

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di PATTI (ME)

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza della Sig.ra BIONDO CETTINA nata a Patti (ME) 04/12/1974, residente a Patti (ME) nella via
San Giovanni n. 113/A, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente
Soc. Coop. Agrifoglio con sede a PATTI (ME).

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA** con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore della lavoratrice Sig.ra BIONDO CETTINA in premesse
generalizzate, l'Ente **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA** con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun vantaggio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonio)

IL DIRIGENTE

(Dott. F. De Francesco)



Copia R

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

26 GEN. 2011

Prot. n. 872

il _____

Al lavoratore Sig. ARRIGO VINCENZO

All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC. COOP. AGRIFOGLIO - Via Mazzini, Patti (ME)

c. p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di PATTI

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. ARRIGO VINCENZO nato a Barcellona P.G. (ME) il 01/03/1975, residente a Patti (ME)
nella via Pasubio n. 35/E, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso
l'Ente Soc. Coop. Agrifoglio con sede a PATTI (ME).

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 2001, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente Ispettorato PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. ARRIGO VINCENZO in premessa
generalizzato, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento
(Magro Antonio)

IL DIRIGENTE
(Dott. F. De Francesco)



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
Servizio IX Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina

Prot. n. 1367

07 FEB. 2011

Al lavoratore Sig. NARZISI SALVATORE

→ All'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Corso Cavour, n. 87 - MESSINA

All'Ente SOC.COOP. NORMANNA - Via Natoli n.133, MESSINA

e, p. c., All'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività
formative - Servizio V Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 PALERMO

Alla Sede INPS di MESSINA

OGGETTO: Art. 74 L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 - Circolare assessoriale n. 5/2010/AG. Individuazione del
soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili.

VISTA l'istanza del Sig. NARZISI SALVATORE nato a Messina il 24/02/1975, residente a Messina nella via
Ariella n.1 Vill. Altolia, lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, utilizzato presso l'Ente
Soc. Coop. Normanna con sede a Messina.

ACCERTATO che:

- il predetto lavoratore alla data del 31 dicembre 2004 era utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore ha prestato la propria attività sin dal 1999, e, comunque per almeno 45 giorni alla data di
entrata in vigore della legge in oggetto segnata (31 dicembre 2004), presso l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA con sede a Messina;
- il predetto lavoratore è destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 4 della L. R.
26/11/2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Ente in cui ha prestato di fatto la propria attività rientra tra i soggetti legittimati ad utilizzare lavoratori in attività
socialmente utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo n. 81/2000;

INDIVIDUA,

con effetto 1° gennaio 2011, quale proprio soggetto utilizzatore del lavoratore Sig. NARZISI SALVATORE in premessa
generalizzata, l'Ente PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA con sede a Messina.

Attesa la natura meramente assistenziale della misura, al predetto lavoratore verrà corrisposto regolarmente
l'assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio, ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse
saranno recuperate presso il nuovo soggetto utilizzatore, nei mesi successivi alla notifica del provvedimento, fermo
restando il limite orario di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Resp. Procedimento

(Magro Antonio)



DIRIGENTE

Dot. F. De Francesco

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2010, n. 24.

**Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011.
Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011

Art. 1.

Proroga di contratti

1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 14 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:

a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);

e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella "A".

4. *(Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).* Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 ed all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 2.

Proroga degli interventi in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente autonomo Fiera di Messina.

Disposizioni transitorie relative al personale

1. Sono prorogati sino al 31 dicembre 2011 gli interventi di cui all'articolo 125 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. *(Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 1.350 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 3.

Prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti di cui al comma 9, articolo 51 della legge regionale n. 11/2010

1. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 2.400 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 4.

Proroga contratti del personale CEEPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI

1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione da effettuare secondo le disposizioni previste dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1

luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28, e nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare sino al 31 dicembre 2011 i rapporti di lavoro a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni previste dal comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano ai processi di stabilizzazione di cui al comma 1.

Capo II

Procedure di stabilizzazione e proroga di contratti

Art. 5.

Norme in materia di rapporti di lavoro subordinato

1. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze connesse al fabbisogno di personale, assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo gli istituti ed i principi previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 6.

Avvio dei processi di stabilizzazione

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Ai fini del computo del periodo di cui ai commi 1 e 2 sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'articolo 5.

4. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

5. I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 e dagli articoli 9 e 13.

6. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'articolo 5 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, ferma restando, altresì, l'applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione delle disposizioni di cui al comma 10 bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 come introdotto dal comma 3 dell'articolo 8.

7. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

8. Il servizio prestato presso le aziende di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, si computa ai fini dei requisiti previsti dai processi di stabilizzazione attivati dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 7.

Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui ai commi 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono proseguire per l'anno 2011 e per l'anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 13.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

Prot. n. 1697 /Serv. V

li, 29 novembre 2010

OGGETTO: Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.

CIRCOLARE N 5/2010/AG

- Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio "Ufficio regionale del lavoro"
- Al Servizio "Ispettorato regionale del lavoro"
- Ai Servizi "Uffici provinciali del lavoro"
- Ai Servizi "Ispettorati provinciali del lavoro"
- Alla Sede regionale dell'INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell'INAIL della Sicilia

e, per conoscenza,

- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All'Area e ai Servizi dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

LORO SEDI

Con circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 – pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 4 febbraio 2005 n. 5 sono state emanate le direttive applicative delle disposizioni recate dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili – Prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili.

L'art. 74 della predetta legge reca delle speciali procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili demandando a questo Assessorato l'incombenza di provvedere attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha

prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2004).

L'art. 75 introduce particolari disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoriuscita. In tal caso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati.

Premesso quanto sopra, nella considerazione che non tutti i soggetti rientranti nella previsione di cui all'articolo 74 e dall'articolo 75 della legge regionale n. 17/2004 hanno potuto presentare l'istanza all'ufficio provinciale del lavoro competente nei termini indicati nella citata circolare n. 52/2005, fermo restando le direttive al riguardo già impartite, con la presente circolare il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 dicembre 2010.

Pertanto i soggetti rientranti nella previsione di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 17/2004 = destinatari del regime transitorio - utilizzati in attività socialmente utili e che per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della norma (31 dicembre 2004) hanno prestato la propria attività socialmente utile presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore, presenteranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, apposita istanza, secondo il modello 1 allegato alla presente circolare, all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente che, previa verifica della conformità dell'istanza al modello 1 allegato alla presente circolare, provvederà ad individuare l'ente utilizzatore sulla scorta della documentazione fornita dal lavoratore interessato ovvero richiedendo l'intervento dei competenti servizi ispettivi.

Il Dirigente del Servizio U.P.L. emanerà il provvedimento utilizzando il modello 2 allegato alla presente circolare. Lo stesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio 2011.

Allo stesso modo i soggetti rientranti nella previsione di cui all'articolo 75 della legge regionale n. 17/2004 presenteranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, apposita istanza, secondo il modello allegato alla presente circolare, all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente che provvederà, previa verifica della conformità dell'istanza al modello 3 allegato alla presente circolare, ad individuare l'ente utilizzatore, diverso dall'Amministrazione regionale, sulla scorta delle esigenze rassegnate e previe opportune intese. In caso di criticità richiederà l'intervento dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V "ASU e welfare", che provvederà anche attivando i necessari interventi sostitutivi richiamati dal legislatore.

Il Dirigente del Servizio U.P.L. emanerà il provvedimento utilizzando il modello 4 allegato alla presente circolare. Lo stesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio 2011.

Appare, infine, pleonastico precisare che i modelli allegati alla presente circolare vanno compilati e non possono in alcun modo essere modificati, né dai soggetti interessati, né dagli Uffici provinciali del lavoro.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it.

L'ASSESSORE
(Prof. Andrea Piraino)

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
(A. Russo)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

Prot. n. 1827/Serv. V

li, 30 dicembre 2010

OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. - Disposizioni varie - Direttive attuative e chiarimenti.

CIRCOLARE N. 7 /2010/AG-V

- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e di lavoratori stabilizzati
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio "Ufficio regionale del lavoro"
- Al Servizio "Ispettorato regionale del lavoro"
- Ai Servizi "Uffici provinciali del lavoro"
- Ai Servizi "Ispettorati provinciali del lavoro"
- Alla Sede regionale dell'INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell'INAIL della Sicilia

e, per conoscenza,

- Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All'Area e ai Servizi dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

LORO SEDI

1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale in oggetto, in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S., autorizza l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a disporre, per l'anno 2011 e per l'anno 2012, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti

in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.

Al riguardo si precisa che le tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione sono le seguenti:

1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96;
2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99;
3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
4. lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale.

In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2010, possono proseguire, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione.

A tal fine, gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 31 dicembre 2009, n. 99, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2010, al nuovo termine del 31 dicembre 2011, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi.

Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere (in formato .xls) l'elenco dei lavoratori utilizzati con l'indicazione dei dati anagrafici, l'indirizzo in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata:

- al Centro per l'impiego competente per territorio;
- alla sede provinciale dell'INPS territorialmente competente;
- all'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo.

L'elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica crpallsu@regione.sicilia.it.

Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono invitati a darne cenno.

I Centri per l'impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione ed a trasmettere all'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, l'elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare – in calce all'elenco – che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili.

Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati, e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V – A.S.U. e Workfare – Via Imperatore Federico n. 52 – Palermo, comporterà l'impossibilità di comunicare all'INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verrà corrisposto, da parte della competente sede INPS, il relativo assegno di utilizzo.

2. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l'occupazione.

Con nota assessoriale prot. n. 1804 del 29 dicembre 2010 è stato richiesto all'INPS – Direzione Generale Progetto Interventi in favore dell'Occupazione – Progetto di LSU – di volere provvedere, nelle more della stipula della nuova convenzione relativa all'anno 2011, tra la Regione Siciliana e l'INPS, al pagamento degli assegni ASU e ANF relativi ai mesi gennaio e febbraio 2011 ai lavoratori già utilizzati in attività socialmente utili, con oneri a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione.

Pertanto, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2010, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno tutti i provvedimenti di competenza nei medesimi modi e termini già stabiliti negli anni precedenti.

Gli Uffici provinciali del Lavoro vorranno impartire ai Centri per l'impiego le necessarie direttive affinché gli Enti utilizzatori provvedano ad adottare i relativi provvedimenti deliberativi di prosecuzione delle attività socialmente utili.

3. Prosecuzione dei Contratti a tempo determinato in essere del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato.

Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale in oggetto, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale – vale a dire l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni –, nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, possono, secondo i principi stabiliti dai commi 24 *bis* e 24 *ter* dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **proseguire** per l'anno 2011 e per l'anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Con la citata disposizione la deroga alle disposizioni limitative in materia di impiego pubblico di cui all'articolo 9, comma 28, e all'articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, contenuta nei commi 24 *bis* e 24 *ter* dell'articolo 14 dello stesso decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, continua a trovare applicazione negli anni 2011 e 2012.

In ordine alle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 24 *bis* e 24 *ter* del citato decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare 13 agosto 2010, n. 4/AG-V, pubblicata sulla G.U.R.S.- Parte I – 3 settembre 2010, n. 39.

Alla luce della superiore disposizione, pertanto, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere negli anni 2011 e 2012 alla prosecuzione dei contratti in essere di cui alla legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni nonché dei contratti a termine previsti dalle leggi regionali 26 novembre 2000, n. 24 e 29 dicembre 2003, n. 21.

Premesso quanto sopra per quanto attiene la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato si indicano di seguito le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento del contributo con la precisazione che le istanze potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di

pubblicazione della presente circolare nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.

Al finanziamento si provvederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

3.1 Contributo ex lege regionale 14 aprile 2006, n. 16

Ai fini dell'erogazione del contributo gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V "ASU e Workfare" - Via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo:

- Richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per l'anno 2011;
- Provvedimento con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni;
- Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento con a fianco di ciascuno indicato l'orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato;
- Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'Allegato B al Decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998.

Con l'occasione appare utile richiamare la disposizione recata dall'articolo 12 della legge regionale in oggetto recante "Autorizzazione riduzione orario di lavoro" che prevede che le amministrazioni, che utilizzano personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale n. 16/2006, possono ridurre l'orario di lavoro con contestuale riduzione del contributo.

3.2 Contributo ex articolo 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Com'è noto l'art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n° 27 dispone che "I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17."

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, gli enti interessati dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V "ASU e Workfare" - Via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo:

1. Richiesta del legale rappresentante dell'ente o del funzionario appositamente autorizzato in delibera contenente numero di codice fiscale e conto corrente in formato IBAN;
2. Elenco nominativo di tutti i lavoratori già oggetto di precedente finanziamento e in servizio presso l'ente alla scadenza del quinquennio contrattuale con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto come da allegato prospetto; in calce all'elenco saranno inseriti anche i nominativi dei lavoratori non più in servizio con l'indicazione delle motivazioni;
3. Atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente:
 - Autorizzazione a richiedere il finanziamento;

- Assunzione dell'impegno di spesa delle somme da porre a proprio carico;
- Dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non sia inferiore a € 671,39;

Nell'elenco dei lavoratori saranno annotate anche modifiche della natura dei contratti eventualmente effettuate nel corso del quinquennio previa autorizzazione della modifica del programma di fuoriuscita da parte della Commissione regionale per l'impiego.

Le predette istanze potranno essere presentate nell'imminenza della scadenza del primo quinquennio di attività; ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale in oggetto gli enti beneficiari che non hanno provveduto, entro 30 giorni dalla scadenza del primo quinquennio, a presentare la richiesta di accesso ai benefici decadono dal relativo diritto.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
(A. Russo)

L'ASSESSORE
(Prof. Andrea Piraino)